



Regolamento per la compravendita delle azioni ordinarie SANFELICE 1893 Banca Popolare

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2014

Primo aggiornamento del 23/11/2018

Documento inserito nel PGS - Progetto di Governo Societario

INDICE

1. Riferimenti normativi	3
2. Obiettivi del Regolamento	3
3. Unità Organizzative coinvolte	3
4. Controlli	3
5. Codice Etico	3
6. Strumenti finanziari negoziabili	4
7. Processo di gestione degli ordini	4
7.1 Soggetti autorizzati a conferire gli ordini	4
7,2 Modalità di conferimento degli ordini	4
7.3 Prezzo degli ordini	4
7.4 Durata degli ordini di acquisto e vendita	4
7.5 Numero di Azioni oggetto di compravendita	4
7.6 Controlli di adeguatezza degli ordini	4
7.7 Esecuzione degli ordini	5
8. Lettere di conferma delle operazioni	6
9. Costi del servizio	6
10. Trasparenza delle compravendite	6
11. Ambito di applicazione del Regolamento	6
12. Pubblicità del Regolamento	6
13. Aggiornamento al Regolamento	6

1. Riferimenti normativi

Nel seguito sono riportati i principali riferimenti normativi che disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento:

- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (cosiddetto “Testo Unico della Finanza” o “TUF”). In particolare, è fatto riferimento all’art. 1, comma 5-*sexies*, che definisce l’attività di mediazione, vale a dire l’attività con la quale la Banca mette in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una operazione fra loro;
- Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (cosiddetto “Regolamento Congiunto”);
- Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (cosiddetto “Regolamento Mercati”);
- Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca all’interno della quale è statuito che, con riferimento alla negoziazione delle azioni di propria emissione, la Banca presta alla Clientela il servizio di mediazione, che consiste nel mettere in contatto due o più investitori al fine di rendere possibile la conclusione di un’operazione fra di loro.

2. Obiettivi del Regolamento

Il Regolamento per la compravendita delle azioni ordinarie SANFELICE 1893 Banca Popolare (nel seguito il “Regolamento”) ha lo scopo di disciplinare le modalità con le quali i Soci e gli Azionisti della Banca (nel seguito indicati con il termine “Clienti”) possono negoziare tra di loro le azioni emesse dalla Banca stessa (nel seguito le “Azioni”).

Le Azioni non sono infatti negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, situazione che - di fatto - può provocare difficoltà nella ricerca di acquirenti interessati da parte degli attuali Soci/Azionisti. In questa attività, la Banca presta il servizio di mediazione, disciplinato dall’art. 1, comma 5-*sexies* del TUF, che consiste nell’incrociare gli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti ed è posta in essere al fine di agevolare per quanto possibile la liquidabilità delle Azioni sulla base di regole certe e non discrezionali.

Il servizio di mediazione di cui al presente Regolamento non è pertanto riconducibile all’attività di:

- internalizzazione sistematica prevista dall’art. 71 del TUF;
- gestione di un sistema multilaterale di negoziazione di cui all’art. 63 del TUF;
- gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui all’art. 65-*quater* del TUF.

3. Unità Organizzative coinvolte

Le Unità Organizzative coinvolte nel processo disciplinato dal Regolamento sono le filiali, l’Ufficio Segreteria Generale, l’Ufficio Investor Relations e l’Ufficio Sistemi di Pagamento. Tali Uffici possono avvalersi, all’occorrenza, dell’Ufficio Intermediazione Mobiliare.

4. Controlli

I controlli sul corretto svolgimento delle operazioni aventi ad oggetto le Azioni sono svolti, per quanto di competenza di ciascuna, dall’Ufficio Compliance e dall’Ufficio Revisione Interna.

5. Codice Etico

La Banca opera nel rispetto del proprio Codice Etico (pubblicato sul sito web www.sanfelicel1893.it) con particolare riguardo ai rapporti con i Soci.

6. Strumenti finanziari negoziabili

Gli strumenti finanziari negoziabili sono rappresentati dalle Azioni ordinarie emesse dalla Banca. Le Azioni sono nominative e indivisibili ed il loro valore è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Banca.

7. Processo di gestione degli ordini

7.1 Soggetti autorizzati a conferire gli ordini

Possono avvalersi delle modalità di negoziazione descritte nel presente Regolamento esclusivamente i Clienti della Banca che detengono le Azioni presso la Banca stessa e abbiano pertanto acceso un rapporto di deposito titoli, nonché sottoscritto un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento.

Hanno altresì facoltà di conferire ordini:

- la SANFELICE 1893 Banca Popolare, tramite utilizzo della Riserva per acquisto azioni proprie, nonché in tutti i casi in cui essa è espressamente a ciò autorizzata dalla legge;
- altre banche o intermediari finanziari purché in proprio.

7.2 Modalità di conferimento degli ordini

I Clienti possono impartire alla Banca ordini aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita delle Azioni tutti i giorni lavorativi, negli orari di apertura al pubblico delle filiali, tramite compilazione della specifica modulistica adottata dalla Banca (nel seguito "Modulo Ordine").

È opportuno precisare che essendo necessaria l'approvazione delle operazioni di acquisto e vendita da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca (nel seguito il "CDA"), gli ordini conferiti presso le filiali nei 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la seduta del CDA saranno posticipati alla seduta del CDA immediatamente successiva.

Nel caso di eventi che possano determinare la necessità di sospendere la raccolta degli ordini, quali ad esempio la convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) dei Soci o una operazione di aumento di capitale sociale, la Banca comunica ai Clienti tale circostanza tramite il proprio sito web www.sanfelicelice1893.it.

7.3. Prezzo degli ordini

Gli ordini di acquisto e vendita delle Azioni non possono essere conferiti senza indicazione del prezzo, che il Cliente è sempre tenuto a specificare. Eventuali ordini che il Cliente intenda conferire "al meglio", vale a dire senza indicazione del prezzo, non saranno accettati.

7.4. Durata degli ordini di acquisto e vendita

Gli ordini di acquisto e vendita possono avere una validità massima di tre mesi, decorrenti dalla data alla quale l'ordine è stato originariamente conferito alla filiale. La data di scadenza deve essere apposta a cura della filiale sul Modulo Ordine. Gli ordini che non rispettano la validità temporale non saranno accettati.

7.5. Numero di Azioni oggetto di compravendita

Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 1 (una) Azione.

Ogni Cliente, per ciascun deposito titoli a lui intestato o cointestato, può avere ordini in attesa di esecuzione per quantità non superiori a n. 150 (centocinquanta) Azioni.

7.6. Controlli di adeguatezza degli ordini

Nel momento in cui la filiale riceve la richiesta da parte del Cliente di acquistare o vendere le Azioni deve preventivamente effettuare i controlli di adeguatezza ai sensi MIFID delle disposizioni tramite la

procedura “AXOS” del sistema informativo.

Qualora si tratti di un ordine di vendita, esso può essere accettato anche se sia risultato “non adeguato” rispetto al profilo di rischio del Cliente.

Di contro, qualora si tratti di un ordine di acquisto, esso può essere accettato solo se sia risultato “adeguato” rispetto al profilo di rischio del Cliente. Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dal caso in cui:

- a) si tratti delle prime 30 (trenta) Azioni acquistate dal Cliente necessarie alla sua ammissione a Socio/Azionista della Banca;
- b) si tratti di una operazione concordata direttamente tra due Clienti (l'uno parte acquirente, l'altro parte venditrice) che appartengono al medesimo nucleo familiare.

Al di fuori dei due casi suddetti, qualora l'ordine di acquisto delle Azioni risulti “non adeguato” la filiale deve informare il Cliente dell'impossibilità di accogliere la sua richiesta.

7.7. Esecuzione degli ordini

Le filiali, dopo aver verificato la regolarità formale del Modulo Ordine ed il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, trasmettono il Modulo Ordine ed il documento comprovante la verifica di adeguatezza (entrambi in originale) all'Ufficio Segreteria Generale (nel seguito l'“USG”) trattenendo copia degli stessi.

L'USG provvede a registrare in forma elettronica gli ordini pervenuti avendo cura di indicare, per ognuno di essi:

- la data dell'ordine;
- il CDG, il nome e il cognome del Cliente;
- se si tratta di un ordine di acquisto o di vendita;
- il numero delle Azioni ed il prezzo dell'operazione;
- la data di scadenza dell'ordine.

L'USG deve altresì verificare che non vi siano ordini di acquisto “non adeguati” rispetto al profilo di rischio del Cliente. Tranne nei casi indicati al precedente art. 7.6, comma 3, lett. a) e b), qualora ciò accada l'USG non registra l'ordine e restituisce la modulistica alla filiale di riferimento indicando che l'ordine non può essere accolto.

Il quinto giorno lavorativo antecedente la seduta del CDA, l'USG chiude l'attività di registrazione degli ordini pervenuti fino a tale data e provvede ad elencarli nel modo seguente:

- in ordine di prezzo decrescente per gli acquisti;
- in ordine di prezzo crescente per le vendite;
- a parità di prezzo, in ordine di ricezione dell'ordine (sulla base della data e ora riportata sul documento comprovante la verifica di adeguatezza).

Una volta fatto ciò, l'USG verifica, nel rispetto della priorità temporale degli ordini, se è possibile abbinare operazioni di acquisto e vendita delle Azioni. Le operazioni che non trovano corrispondenza, per quantità e/o prezzo non vengono eseguite e sono rinviate alla successiva seduta del CDA nel rispetto della durata degli ordini.

Per le operazioni, invece, che hanno trovato corrispondenza, l'USG trasmette la documentazione all'Ufficio Investor Relations (nel seguito “UIR”), che provvederà a portarla a conoscenza del CDA e, in tale sede, a raccogliere la firma del Presidente di tale Organo sui Moduli Ordine a conferma delle operazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i moduli Ordine sono firmati da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto Sociale della Banca.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla seduta del CDA, l'Ufficio Investor Relations si relaziona con l'Ufficio Sistemi di Pagamento che provvede ad effettuare le necessarie transazioni sul sistema informativo interno.

8. Lettere di conferma delle operazioni

La Banca comunica ai Clienti l'avvenuta esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita delle Azioni mediante invio di una apposita nota informativa generata e spedita in automatico dal sistema informativo. Per gli ordini non eseguiti, non viene trasmessa alcuna informativa.

9. Costi del servizio

Ogni voltura delle Azioni (sia in acquisto, sia in vendita) è soggetta ad un costo pubblicizzato all'interno del Foglio Informativo relativo al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione disponibile sul sito web della Banca www.sanfelice1893.it.

10. Trasparenza delle compravendite

Mensilmente, la Banca espone presso le proprie filiali un'informativa sulle Azioni scambiate il mese precedente riportante:

- il numero totale dei contratti conclusi;
- il controvalore complessivo degli scambi;
- il numero complessivo di Azioni trattate;
- il prezzo minimo, massimo e medio delle contrattazioni;
- la data, il numero di Azioni ed il prezzo dell'ultimo contratto concluso.

11. Ambito di applicazione del Regolamento

Quanto previsto nel presente Regolamento si applica esclusivamente alle compravendite che avvengono presso la Banca in regime di mediazione. Al di fuori di questo servizio, le Azioni possono essere compravendute direttamente tra i Clienti, anche per il tramite di altri intermediari. Qualora le operazioni della specie si realizzino presso la Banca, fermo quanto previsto all'art. 7.6 in tema di preventivo controllo di adeguatezza delle operazioni, esse sono contabilizzate dalla Banca nell'ambito del servizio di amministrazione del deposito titoli.

12. Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Banca www.sanfelice1893.it.

13. Aggiornamenti al Regolamento

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Banca procedere alla revisione del presente Regolamento ogni qual volta ciò si renda necessario per effetto di modifiche intervenute alla normativa interna o esterna di riferimento o alla struttura organizzativa o all'operatività della Banca.

FINE DEL DOCUMENTO